



COVID19

CIRCOLARE n° 182-20 – ES

OTTOBRE 2020

CHIARIMENTI SUL DL 125-2020: LA CIRCOLARE MIN. INTERNO DEL 10/10/2020
RIDEFINIZIONE QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO: COM.STAMPA 11/10/2020
QUARANTENA PER COVID19: LE PRECISAZIONI DELL'INPS
QUARANTENA SCOLASTICA FIGLI: CIRCOLARE INPS N. 116 DEL 2/10/20

CHIARIMENTI AL DL 125-2020: CIRC. MIN. INTERNO DEL 10/10/20

A seguito dell'adozione del DL 125 del 7 ottobre 2020 (vedi nostra precedente circolare n. 180-220), è stata inviata ai prefetti una **circolare del capo di Gabinetto Frattasi** che fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale.

Sulla disposizione che introduce **l'obbligo dell'uso all'aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, la circolare precisa che, **tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione.**

La circolare evidenzia, inoltre, che il decreto legge n. 125 interviene anche sulla **facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale**, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Modificando la precedente previsione, la novella legislativa stabilisce che **tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile ai fini dell'introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Ministro della Salute.**

La circolare, infine, richiama l'attenzione su possibili **condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all'aperto e al chiuso**, previste dall'ordinanza del ministero della Salute, evidenziando sul punto che **l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch'essa interdetta e passibile di sanzioni.**

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

RIDEFINIZIONE QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO: COMUNICATO STAMPA DEL 11/10/2020

Il CTS nel verbale della seduta di ieri sera (allegato) ha ufficializzato alcune **importanti semplificazioni** nella gestione delle quarantene, indicando le diverse condizioni e la relativa ridefinizione dei periodi di quarantena o di isolamento fiduciario come nel seguito:

CASI POSITIVI ASINTOMATICI:

Diagnosi: confermata da test molecolare positivo (*UNO*)

Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena

CASI POSITIVI SINTOMATICI:

Diagnosi: confermata da test molecolare positivo

Isolamento: almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena

CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI:

Diagnosi: confermata da test molecolare positivo

Isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e 17° giorno (nei casi asintomatici l'isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione)

CONTATTI STRETTI:

Isolamento fiduciario: 10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare

Sulla base dei nuovi documenti sopra descritti **sarà quindi necessario rivedere i protocolli già in vigore e l'informativa ai lavoratori; è consigliabile attendere per questo scopo il testo del nuovo DPCM di prossima pubblicazione.**

QUARANTENA: MESSAGGIO INPS N. 3653 DEL 9/10/20

Con il messaggio n. 3653 del 9/10/20 l'INPS (in allegato) precisa che la quarantena da coronavirus non corrisponde alla malattia.

Nello specifico, l'INPS indica che la **quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (commi 1 e 2 dell'articolo 26 del DL n. 18-2020)**, non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, **non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.**

In caso invece di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

L'Istituto indica inoltre che in tutti i casi di **ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative** che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa **non è possibile**

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell'articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Per quanto riguarda la **quarantena all'estero** (lavoratori assicurati in Italia recatisi all'estero e che sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero) l'INPS ritiene che **l'accesso alla tutela non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.**

In caso infine di **quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.**

LAVORATORI DIPENDENTI: CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA FIGLI: CIRCOLARE INPS N. 116 DEL 2/10/20

Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei **genitori lavoratori dipendenti** del settore pubblico e privato, il **congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli**. Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente al verificarsi di casi all'interno del plesso scolastico.

La circolare INPS 2 ottobre 2020, n. 116 (riportata in allegato) fornisce le istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione della misura.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa. A usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per **periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.**

La circolare individua i requisiti per la fruizione del congedo Covid19, la durata del congedo, i casi di compatibilità e di incompatibilità del congedo con altri tipi di assenza relative all'altro genitore, le modalità di presentazione della domanda, nonché le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.



Gian Franco Camarota

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it